



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

ORIGINALE

Registro Generale n. 39 Del 29-06-2020

ORDINANZA DEL SETTORE Sindaco

**Oggetto: MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
ULTRA-SETTIMANALE DEI GIORNI 6 E 12 LUGLIO 2020 IN
OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN PIETRO E DI QUELLA DEI
PARTIGIANI- EMERGENZA COVID-19-**

Prot. 8916

IL SINDACO

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge n. 13/2020 per quanto ora applicabile;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante " Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020, ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio Nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020, efficace a far data dal 14/04/2020 con scadenza 03/05/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020, efficace a far data dal 04/05/2020 con scadenza 17/05/2020;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 Maggio 2020, efficace a far data dal 18/05/2020 con scadenza 14/06/2020, salvo proroghe, da ultimo attuativo delle norme dei succitati decreti legge;
- D.P.G.R. n. 66 del 05/06/2020 e le relative linee guida;
- D.P.C.M del 11/06/2020 e l'allegato e le Linee Guida per la riapertura delle attività economiche produttive del 11/06/2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte n. 68 del 13/06/2020.

RICHIAMATE i Decreti del Presidente della Giunta Regionale Piemonte dal numero 34 al 65 anno 2020 inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria in atto ed, in particolare, il Decreto n.

66 del 05/06/2020, con cui, nell'assentire la ripresa dell'attività di gioco, sono state approvate le relative linee guida a cui gli Enti Locali devono fare riferimento per la gestione dell'attività;

VISTO il Decreto della Regione Piemonte n. 63 del 22.05.2020 “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- omissis..“ che al punto 18 del dispositivo recita: “fermo quanto già previsto dai provvedimenti statali e regionali, è consentita l'apertura dei mercati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma dd, del DPCM del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica “Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)”, contenuta nelle *“Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive”*;

DATO che l'attuale “FASE 2” richiede l'uso della massima cautela e prudenza nell'applicazione e nell'osservanza delle linee guida predisposte per il riavvio delle varie attività, che debbono essere necessariamente condizionate e limitate nel loro svolgimento;

EVIDENZIATA la necessità di adottare alcune misure al fine di facilitare il rispetto delle Linee Guida sia per gli operatori commercianti sia per i consumatori che accedono all'area mercatale, misure che rivestono carattere di eccezionalità ed urgenza, tendenti a garantire la sanità e salute pubblica;

ATTESO che è stata verificata la possibilità di consentire lo svolgimento della fiera del 6 luglio 2020 con alcune modifiche/prescrizioni di esercizio per garantire le necessarie misure di sicurezza di cui alle linee guida sopra richiamate;

RILEVATA, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'organizzazione della fiera programmata per il 7 giugno 2020 al fine di contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI:

- l'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del D.L.gs. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
- l'articolo 35 del Decreto Legge n. 9/2020;

ORDINA

- 1) che il mercato ultra-settimanale del 6 e 12 luglio 2020 sia svolto, con l'osservanza di tutte le misure di prevenzione e di sicurezza previste per il contenimento della pandemia da coronavirus dalla normativa a carattere statale e regionale del Piano di Sicurezza comunale;
- 2) il distanziamento tra un banco e l'altro deve essere di 2 metri;
- 3) l'osservanza delle seguenti misure, prescrizioni e modalità operative a carico degli operatori del mercato, al fine di garantire condizioni di sicurezza che tutelino la salute dell'intera collettività (titolari, collaboratori, lavoratori, consumatori, personale addetto ai controlli):

- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le misure prescritte nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive nonché delle norme igienico sanitarie e di sicurezza;
- i titolari dei posteggi sono tenuti a rendere inaccessibili al pubblico gli spazi liberi tra un banco e l'altro, così da evitare assembramenti in spazi estremamente ristretti;
- sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro: ogni operatore è responsabile della verifica del rispetto della distanza di sicurezza;
- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori sia da parte dei clienti;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco, in particolare accanto ai sistemi di pagamento
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- fornitura obbligatoria di guanti "usa e getta" alla clientela nelle attività di acquisto di abbigliamento e alimenti e bevande o, in assenza, imposizione del divieto assoluto di toccare la merce;

AVVERTE

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rinvia alla normativa statale emanata in materia, al DPCM del 17/05/2020 e al D.P.G.R. n. 67 del 22.05.2020 della Regione Piemonte.

In caso di violazione della presente ordinanza si applicano, ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 del Decreto Legge n.33 del 16/5/2020, le sanzioni previste dall'art. 4, del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, con le modalità indicate nel Decreto Legge. Nel caso in cui la violazione sia commessa nell'esercizio d'impresa si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o attività da 5 gg a 30 gg.

La presente ordinanza ha validità per il il mercato ultra-settimanale del 6 luglio e del 12 luglio 2020.

Contro al presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che la presente ordinanza, oltre che pubblicata nelle forme di legge, sia opportunamente comunicata alla Prefettura – U.T.G. Di Cuneo e al Comando Stazione Carabinieri di Bagnolo P.te.

Bagnolo Piemonte 29-06-2020

IL SINDACO
BRUNO FRANCO Fabio Stefano*

*** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**